

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4613

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHERCHI, CERRINA FERONI, GRASSUCCI, CUFFARO,
FRACCHIA, ALASIA, DONAZZON, GRADUATA, GUERRINI,
SASTRO, SERAFINI, RICOTTI**

Presentata il 14 aprile 1987

**Norme in materia di politica di uso razionale dell'energia
e delle materie prime energetiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — La relazione su « economia, energia e sviluppo », svolta dal Comitato scientifico alla recente Conferenza nazionale sull'energia, analizzata l'evoluzione della domanda interna, perviene, tra le altre, alle due seguenti conclusioni, di particolare rilevanza per l'oggetto della presente proposta di legge.

La prima conclusione afferma che « il risparmio energetico che globalmente si è riusciti a conseguire (dopo il primo *choc* petrolifero) è da ricondursi quasi totalmente alle autonome decisioni e comportamenti dei consumatori, mentre un peso irrisorio ha avuto la politica di sostegno pubblico... ».

La seconda sottolinea che « ogni proposta che comporti un allargamento e un rafforzamento dell'intervento pubblico nel campo dei risparmi energetici non deve perciò limitarsi alle enunciazioni di principio, ma indicare le linee operative con

cui rimuovere i molti ostacoli che in passato hanno condizionato l'operato dell'amministrazione pubblica specie periferica ».

2. — A partire dal 1973, dopo il primo *choc* petrolifero, si evidenzia nel nostro Paese, analogamente a quanto accade nelle economie più industrializzate, una crescita più lenta del fabbisogno energetico, rispetto al prodotto interno lordo: migliora cioè la produttività energetica.

In realtà, la serie storica dei dati dimostra che nel corso del secondo dopoguerra è sempre stata attiva la tendenza « spontanea » del sistema a risparmiare energia, a parità di volume di produzione realizzata. Questa forma di risparmio, connessa a fattori tecnologici, organizzativi e infrastrutturali, ha determinato un calo dei consumi unitari valutato intorno all'1 per cento annuo sino al 1973.

Successivamente, dal 1973 al 1985, il tasso annuo del risparmio aumenta considerevolmente sino al valore medio di 1,55 per cento.

Alla componente tecnologica, organizzativa e infrastrutturale anzidetta, si aggiunge, in questo periodo di alto costo dell'energia, la spinta delle aziende a mutare la dotazione impiantistica, a comprimere le attività nelle lavorazioni di *inputs* primari di energia, determinando un risparmio aggiuntivo che però è più apparente che reale (aumenta l'*import* di semilavorati che incorporano energia) e che ha anche conseguenze sociali fortemente negative per il restringimento della base produttiva.

Qualche ulteriore dato esplicita meglio la sostanza dei fenomeni sviluppati nel periodo 1973-1985.

Il risparmio conseguito è quantitativamente importante. Supponendo invariata rispetto al 1973 la struttura economica e l'intensità d'uso dell'energia settoriale, il fabbisogno di energia, senza gli effetti di risparmio che si sono verificati, avrebbe richiesto nel 1985, 32 MTEP in più rispetto al livello effettivo, di cui 23 (70 per cento) attribuibili all'industria, 5 (17 per cento) agli usi civili e solo 4 (13 per cento) ai trasporti.

Giova ricordare che gli usi industriali, civili e dei trasporti pesano (1985) sul globale dei consumi rispettivamente per 28, 33 e 26 per cento, e che l'indice della produzione industriale del 1985 non ha recuperato il valore del 1980.

3. — Il concetto di risparmio energetico si è progressivamente dilatato nel suo significato originario.

Da una nozione originariamente configurata nel conseguimento di energia intesa come lotta agli sprechi, si è passati ad una nozione più ampia che comprende l'individuazione delle fonti energetiche più idonee rispetto all'uso finale richiesto, e il miglioramento dei processi tecnologici, innanzitutto di quelli riguardanti la conversione dell'energia. In buona sostanza dal concetto di risparmio si è passati a quello di « conservazione » o « di

uso razionale dell'energia ». Questo concetto attiene problematiche molto vaste, direttamente o indirettamente incidenti sulla struttura produttiva e quindi sullo stesso modello di sviluppo.

Strettamente connesso con la conservazione o l'uso razionale dell'energia, è il tema delle fonti rinnovabili il cui sviluppo ha, in ultima analisi, proprio la finalità di contenere la quota del consumo di energia non rinnovabile.

4. — La politica di sostegno pubblico all'uso razionale dell'energia e allo sviluppo delle fonti rinnovabili è stata imposta e sviluppata così come indicato di seguito.

Dal lato della domanda, a parte quelle di minore importanza, lo strumento più rilevante è individuato dalla legge 308 del 1982. La destinazione preminente della legge è costituita dalle iniziative di piccola e media dimensione, diffuse nel territorio. Coerentemente con questa logica, è stato attribuito un ruolo nuovo e rilevante alle Regioni.

In diverse sedi sono state analizzate, anche dai firmatari di questa proposta di legge, le difficoltà che ha incontrato la legge 308 nel decollo operativo, sia per le azioni deputate alla responsabilità del Ministero dell'industria sia, soprattutto, per quelle attribuite alla competenza regionale.

Non va però dimenticato che la 308 ha attivato un considerevole volume di domanda. Una parte di questa domanda è andata purtroppo delusa e frustrata. I rappresentanti degli enti locali, che hanno proposto progetti nel settore degli usi civili della distribuzione del calore, hanno sostenuto che, paradossalmente, la 308 ha avuto l'effetto di fermare progetti pronti a passare alla fase operativa, per l'attesa di agevolazioni finanziarie che però stentano ad arrivare causa difficoltà burocratiche o esaurimento dei fondi disponibili.

Anche a livello regionale, insieme con i ritardi accumulati, vanno del pari evidenziate le situazioni di molte regioni che non solo hanno impegnato l'intero am-

montare dei fondi trasferiti dalla 308, ma lamentano che la indisponibilità di nuove dotazioni lasci in evasa una larga fascia di domanda e porti alla morte per inedia delle strutture appositamente create.

Sommari giudizi liquidatori della 308 non sono fondati sulla realtà dei fatti positivi (domanda attivata, processi di decentramento della gestione dell'energia) e non tengono conto delle conseguenze determinate da decisioni politiche, innanzitutto quelle sulla dotazione finanziaria, che ne hanno limitato l'efficacia operativa.

Tuttavia è pure evidente, anche alla luce di altre considerazioni svolte nel seguito, che occorre disporre di strumenti nuovi, integrativi della 308.

Per completare il quadro degli strumenti che operano a sostegno della domanda, occorre ricordare la legge recentemente varata dal Parlamento sulla disciplina e sulla incentivazione della geotermia.

Dal lato dell'offerta operano a titolo diverso l'ENI, l'ENEL, l'ENEA e il CNR.

Per gli scopi di questa legge giova evidenziare in particolare il ruolo dell'ENEA, alla luce delle modifiche intervenute nella legge istitutiva.

L'ENEA ha operato ed opera nello sviluppo di componenti e tecnologie e nella qualificazione dell'industria nazionale; nella predisposizione e realizzazione di progetti dimostrativi; nella formazione professionale; nella diagnostica energetica, nel sussidio delle regioni e agli enti locali e ad altre istituzioni nell'adempimento dei loro mandati istituzionali.

5. — Uno dei punti critici delle politiche di sostegno pubblico, risiede nella insufficiente incisività sulla domanda e nello scarso raccordo fra gli strumenti posti in essere dal lato della domanda e dal lato dell'offerta.

Intervenire su questi nodi è tanto più urgente in quanto la recente riduzione dei prezzi del petrolio può ripristinare la illusione che il problema energetico non esiste più e spingere i consumatori verso comportamenti irrazionali.

La presente proposta di legge interviene sui punti critici segnalati, attribuendo nuove funzioni all'ENEA in materia di uso razionale dell'energia.

6. — Gli assi portanti della politica di uso razionale dell'energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili vengono confermati anche dalla presente proposta:

a) *nel decentramento degli interventi.* La politica di uso razionale dell'energia è, per sua stessa natura, fatta in buona parte di azioni che devono disimpegnarsi sul piano locale in stretto raccordo con i destinatari dell'intervento;

b) *nel mantenimento della politica degli aiuti agli investimenti.* L'esperienza, anche estera, insegna che l'agevolazione dell'investimento è essenziale perché la decisione ad effettuarla venga assunta da parte dei soggetti interessati. Questo vale anche nel caso di investimenti con ritorno a breve termine. Le agevolazioni andrebbero però differenziate, privilegiando gli investimenti a più lungo termine;

c) *nel sostegno all'offerta nazionale di beni e servizi* in particolare nel campo delle energie rinnovabili.

L'ENEA viene incaricato, nell'ambito delle direttive del piano energetico nazionale, della predisposizione di un piano operativo triennale con la individuazione di obiettivi e di azioni nel campo dell'uso razionale dell'energia e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

Per la realizzazione del nuovo mandato l'ENEA si struttura su basi territoriali.

Progetti possono essere proposti da altri soggetti pubblici e privati.

I progetti vengono attuati in collaborazione fra ENEA e altri soggetti attraverso un contratto di programma in cui ciascuno dei soggetti assume ruoli ed obblighi determinati.

L'ENEA rappresenta o assiste i contraenti in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

In particolare è abilitato a richiedere le agevolazioni previste dalla legislazione

vigente o, in alternativa, ad erogare contributi a valere su un « fondo » appositamente costituito ed alimentato con i proventi della fiscalizzazione delle variazioni in riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

L'approvazione della proposta di legge, determinerebbe la individuazione di un soggetto con una funzione attiva verso la domanda pubblica e privata, con una presenza diffusa nel territorio, dotato di competenze tecniche e di risorse finanziarie e abilitato a coinvolgere l'industria sistemista nazionale. Lo strumento del contratto di programma rende inoltre vincolanti i comportamenti dei singoli soggetti e in definitiva rende trasparenti gli obiettivi e i risultati.

Resta infine da sottolineare che si è scelta la strada di attribuire questi compiti all'ENEA, anziché istituire un nuovo strumento (l'Agenzia prevista da altre proposte di legge) poiché l'ENEA ha già competenze in questo campo. Si tratta di estendere queste competenze. Allo stesso

tempo vogliamo anche sottolineare la esistenza all'interno dell'ENEA di un qualificato patrimonio, fatto di professionalità innanzitutto, che è interesse primario del paese valorizzare.

La proposta comprende 9 articoli:

Il primo definisce di « interesse nazionale » la politica di uso razionale dell'energia e ne individua i contenuti.

L'articolo 2 attribuisce nuove competenze dell'ENEA.

L'articolo 3, definisce il piano triennale, i suoi contenuti e le procedure di approvazione.

L'articolo 4 detta norme alle regioni e all'ENEA per l'attuazione del principio del decentramento degli interventi.

L'articolo 5 e l'articolo 6 definiscono il contratto di programma e il suo finanziamento.

L'articolo 7 e l'articolo 8 riguardano la costituzione e il finanziamento del fondo per l'uso razionale della energia.

L'articolo 9 definisce l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione della politica di uso razionale dell'energia).

1. La politica di uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche è di interesse nazionale. Viene promossa dal Governo della Repubblica ed attuata anche mediante gli interventi e gli strumenti previsti dalla presente legge.

2. La politica di uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche viene definita, agli effetti della presente legge, come un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che usano o trasformano energia, allo sviluppo delle energie rinnovabili, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.

3. Costituisce parte integrante della politica di cui al comma 1, il programma di promozione della capacità dell'industria italiana di sviluppare tecnologie, di prospettare e realizzare componenti e impianti e di offrire i servizi necessari per l'attuazione delle azioni di cui al comma 2, nonché per assicurare la più efficace protezione ambientale nell'applicazione delle tecnologie energetiche.

4. Il piano energetico nazionale, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi e le linee generali di attuazione della politica di uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche.

ART. 2.

(Attribuzione di nuove competenze all'ENEA).

1. L'ENEA, fermi restando i compiti già conferiti dalla legge 11 agosto 1960,

n. 933, e successive modificazioni ed integrazioni, contribuisce alla formulazione e all'attuazione della politica di uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche. Nell'ambito di tali finalità, l'ENEA provvede a:

a) promuovere le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, di progettazione e realizzazione di componenti e impianti dimostrativi anche alla scala industriale, anche in associazione con altri enti o imprese;

b) predisporre e attuare programmi e ogni altra iniziativa utile, nei comparti degli usi civili e produttivi e per i trasporti dell'energia, su propria proposta o su proposta di altri soggetti, siano essi operatori economici, pubblici e privati, o enti pubblici territoriali;

c) raccogliere, elaborare e diffondere dati e informazioni;

d) svolgere azioni promozionali presso i consumatori;

e) svolgere attività di formazione professionale.

2. L'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificato dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1982, n. 84, deve essere espressa nel termine di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine essa si intende accordata.

ART. 3.

(Programmi di attività).

1. Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 2, l'ENEA formula un programma di attività triennale, armonizzato con il piano quinquennale di cui alla legge 11 agosto 1960, n. 933. Il programma viene trasmesso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo sottopone al CIPE.

2. Il programma deve indicare gli obiettivi quantitativi e qualitativi, le

azioni, i fabbisogni finanziari e le relative fonti di finanziamento, nonché il raccordo con i programmi di enti e istituzioni che operano in campi che presentano diretta o indiretta attinenza con la politica di uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche.

3. Il piano viene aggiornato con cadenza annuale con le stesse procedure di cui al comma 1.

ART. 4.

(Principio del decentramento).

1. La politica di uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche deve essere attuata mediante iniziative e programmi riferiti in misura preminente, anche se non esclusiva, ad ambiti regionali e locali.

2. Le regioni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con legge alla definizione degli organismi cui spetta l'attuazione in sede regionale della politica di uso controllato dell'energia e delle materie prime energetiche.

3. L'ENEA provvede a dotarsi della struttura organizzativa necessaria per attuare le disposizioni di cui al comma 1. I programmi che non concernono interventi di dimensione e rilievo nazionale sono, di norma, predisposti ed attuati in collaborazione con le regioni interessate.

ART. 5.

(Contratto di programma).

1. Le azioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 formano oggetto di contratti di programma stipulati tra l'ENEA e altri soggetti, siano essi operatori economici, pubblici e privati, o enti pubblici territoriali.

2. Il contratto di programma prevede in ogni caso:

a) l'impegno dell'ENEA a fornire prestazioni di consulenza tecnico-econo-

mica e di assistenza durante le diverse fasi di attuazione del progetto;

b) gli impegni e le responsabilità degli altri contraenti per la realizzazione del progetto;

c) l'entità e le modalità di erogazione dell'eventuale finanziamento di cui all'articolo 6;

d) le modalità della sospensione e del recupero delle erogazioni di cui alla lettera *c)* in caso di indempienza agli impegni assunti ai sensi della lettera *b)*.

ART. 6.

(Agevolazioni).

1. Per l'attuazione dei contratti di programma di cui al precedente articolo 5, l'ENEA:

a) rappresenta o assiste i contraenti nei rapporti con la pubblica amministrazione;

b) provvede alla richiesta delle agevolazioni finanziarie e altre misure di incentivazione, previste da leggi statali e leggi regionali.

2. In alternativa a quanto previsto dalla lettera *b)* del comma 1 può essere concesso un finanziamento in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa a prezzi correnti per impianti ed opere necessarie per la realizzazione dei programmi o, in alternativa, può essere concesso un contributo sul pagamento degli interessi pari al 50 per cento del tasso di riferimento, a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7.

ART. 7.

(Fondo per l'uso razionale dell'energia).

1. Presso l'ENEA è costituito il fondo per l'uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche che viene am-

ministrato con apposita convenzione da stipularsi con il Ministro del tesoro. Il fondo è finanziato con le modalità di cui al successivo articolo 8.

2. L'ENEA eroga i contributi a valere sulle disponibilità del fondo per l'attuazione dei contratti di programma di cui all'articolo 5, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.

3. I contributi sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ENEA.

ART. 8.

(Finanziamento del fondo).

1. Il fondo di cui all'articolo 7 è finanziato con le maggiori entrate, al netto dell'IVA, derivanti dall'aumento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine dei prodotti petroliferi, intervenute dopo il 1° gennaio 1987, conseguentemente all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 73.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.